

BOZZA REGOLAMENTO POLIZIA URBANA CONSORZIO VALLE STURA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI				
ART.	1	FINALITÀ	PAGINA	2
ART.	2	OGGETTO E APPLICAZIONE	PAGINA	2
ART.	3	DEFINIZIONI	PAGINA	3
ART.	4	CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	PAGINA	3
ART.	5	VIGILANZA	PAGINA	3
ART.	6	SANZIONI	PAGINA	3 / 4

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO				
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE				
ART.	7	COMPORAMENTI VIETATI	PAGINA	4 / 5
ART.	8	ALTRE ATTIVITÀ VIETATE		5 / 6
ART.	9	NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO		6 / 7
ART.	10	RIFIUTI		7 / 8
ART.	11	SGOMBERO NEVE		8

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO				
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE				
ART.	12	MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI	PAGINA	9
ART.	13	TENDE SU FACCIATE DI EDIFICI		9

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO				
SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE				
ART.	14	DIVIETI	PAGINA	9 / 10
ART.	15	DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO		10

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI				
ART.	16	DISPOSIZIONI GENERALI	PAGINA	10

TITOLO IV - COMMERCIO - ESERCIZI PUBBLICI - MESTIERI GIROVAGHI				
SEZIONE I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO				
ART.	17	DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA	PAGINA	10 / 11
ART.	18	SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ		11
ART.	19	ATTIVITÀ MISTE		11
ART.	20	PREPOSTO ALLA VENDITA SETTORE ALIMENTARE		11
ART.	21	ESERCIZI DI VICINATO		11
ART.	22	AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE		11
ART.	23	VENDITA STAGIONALE - TEMPORANEA - OCCASIONALE		11 / 12
ART.	24	ESERCIZI IN ZONE FRAZIONALI		12
ART.	25	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA		12
ART.	26	CENTRO COMMERCIALE		12
ART.	27	FORME SPECIALI DI VENDITA		12
ART.	28	VENDITE STRAORDINARIE		12
ART.	29	VENDITA DI DIVERSI PRODOTTI IN UNICA CONFEZIONE		12 / 13
ART.	30	COMMERCIO ALL'INGROSSO		13
ART.	31	PRODUTTORI AGRICOLI SINGOLI OD ASSOCIATI		13
ART.	32	VERIFICA PERIODICA STANDARD DI SERVIZIO		13

TITOLO IV - COMMERCIO - ESERCIZI PUBBLICI - MESTIERI GIROVAGHI				
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E ESERCIZI PUBBLICI				
ART.	33	ESPOSIZIONE DEI PREZZI	PAGINA	13
ART.	34	SERVIZI IGIENICI		13

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI				
ART.	35	MESTIERI GIROVAGHI	PAGINA	13 / 14

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA				
ART.	36	DISPOSIZIONI GENERALI	PAGINA	14
ART.	37	LAVORO NOTTURNO		14
ART.	38	SPETTACOLI E TRATTENIMENTI		14 / 15
ART.	39	CIRCOLI PRIVATI		15
ART.	40	ABITAZIONI PRIVATE		15
ART.	41	STRUMENTI MUSICALI		15
ART.	42	DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO		15 / 16

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI				
ART.	43	PRINCIPI GENERALI	PAGINA	16
ART.	44	AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI		16
ART.	45	RACCOLTA DELLE DEIZIONI CANINE		16
ART.	46	MUSERUOLE E GUINZAGLI		16 / 17
ART.	47	TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO		17
ART.	48	DETTENZIONE CANI ALL'INTERNO DI CORTILI O GIARDINI PRIVATI	PAGINA	17
ART.	49	PARTICOLARI SITUAZIONI	PAGINA	18
ART.	50	TUTELA DALL'AGGRASSIVITA' ESALTATA DEI CANI	PAGINA	18
ART.	51	NORME DI CHIUSURA	PAGINA	18
ART.	52	NORME TRANSITORIE	PAGINA	19

TITOLO VII - ENTRATA IN VIGORE - PRONTUARIO VIOLAZIONI				
ART.	53	ENTRATA IN VIGORE	PAGINA	19

SANZIONI			PAGINA	19-20
				21

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il Regolamento di Polizia Locale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità degli Statuti dei Comuni di Campo Ligure, Masone, Rossiglione, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita delle comunità cittadine al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

ART. 2 - OGGETTO E APPLICAZIONE

1. Il Regolamento di Polizia Locale, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- Occupazione d'aree e spazi pubblici
- Quietè pubblica e privata;
- Protezione e tutela degli animali;
- Esercizi pubblici.
- Commercio in sede fissa
- Commercio ambulante

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini dati dai funzionari comunali e dagli agenti della Polizia Municipale, nonché dai funzionari degli enti ed organismi competenti in materia, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Locale.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù d'uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge ;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) i monumenti, i Musei e le altre strutture di pubblico servizio;
 - d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - e) gli impianti e le strutture d'uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni s'intende l'uso particolare che di essi sia fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, d'attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ART. 4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, non già disciplinata diversamente, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Comune.
2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che s'intende utilizzare ed alle modalità d'utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che s'intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento, ed in particolare:
 - relazione particolareggiata sul tipo di attività con descrizione della stessa;
 - planimetria (area, locali, ecc.);
 - eventuali certificazioni redatte in base alla L.46/90 e successive modificazioni. e integrazioni;
 - quanto altro ritenuto opportuno ai fini della sicurezza;
 - eventuali collaudi.

ART. 5 - VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Ufficiali ed Agenti del Servizio di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, e, ove consentito dalla legge e previsto da specifiche convenzioni, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti del Servizio di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge 689/1981, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia, come indicati nel C.P.P.

ART. 6 - SANZIONAMENTO VIOLAZIONI.

1. La violazione di disposizioni del Regolamento e' punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria per essa determinata, stabilita con un minimo ed un massimo e la

possibilità di oblazione in misura ridotta, come determinato dalla Legge 24 Novembre 1981, n° 689, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo competente.

2. Alla contestazione ed alla relativa notifica della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi e dal Regolamento.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso d'atto di concessione o d'autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale (artt. da 2043 a 2059 del Codice Civile e artt. 2 e 6 della Legge 689/1981).

7. Per la circolazione e la sosta dei veicoli nelle strade comunali e vicinali, saranno emanate apposite Ordinanze. (**Le violazioni saranno sanzionate ai sensi del Codice della Strada**)

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

ART. 7 - COMPORAMENTI VIETATI.

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati; (**Sanzione da Euro 65,00 a Euro 390,00, pagamento in misura ridotta Euro 130,00**)
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati; (**Sanzione da Euro 65,00 a Euro 390,00, pagamento in misura ridotta Euro 130,00**)
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; (**Sanzione da Euro 65,00 a Euro 390,00, pagamento in misura ridotta Euro 130,00**)
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici (**Sanzione da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà; (**Sanzione da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire

- pericolo per sé o per gli altri o procurare danni; (**Sanzione da Euro 25,00 a Euro 150,00, pagamento in misura ridotta Euro 50,00**)
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di anni 14; (**Sanzione da Euro 25,00 a Euro 150,00, pagamento in misura ridotta Euro 50,00**)
- h) collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili, salvo autorizzazione; si prescinde dall'autorizzazione nel caso di volantaggio avente natura politica, religiosa, culturale, ricreativa e comunque senza scopo di lucro; dell'inosservanza di questo divieto rispondono tanto la persona che effettua la distribuzione o il getto, quanto quella nel cui interesse viene fatta; (**Sanzione da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)
- i) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi; (**Sanzione da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)
- j) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti; (**Sanzione da Euro 25,00 a Euro 150,00, pagamento in misura ridotta Euro 50,00**)
- k) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, nonché versarvi solidi o liquidi; (**sanzione da Euro 25,00 a Euro 150,00, pagamento in misura ridotta, Euro 50,00**)
- l) ostruire in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche; (**Sanzione da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro, 60,00**)
- m) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati; (**Sanzione da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)
- n) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico; sono esclusi da tale divieto, a condizione che siano adottate tutte le precauzioni atte ad evitare danni o disturbi, le accensioni di fuochi per barbecue e simili; (**Sanzione da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)
- o) l'accensione all'aperto di artifici pirotecnici senza autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale in speciali circostanze e nel rispetto della normativa vigente, al fine di evitare disturbo alla quiete pubblica ed allarme; (**Sanzione da Euro 65,00 a Euro 390,00, pagamento in misura ridotta Euro 130,00**)

ART. 8 - ALTRE ATTIVITÀ VIETATE

1. **A tutela dell'incolumità, dell'igiene e della quiete pubblica è vietato:**
- a) Ammassare su suolo pubblico, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi che non siano di uso frequente, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione; da tale divieto si intende esclusa la legna da ardere; (**Sanzione da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile; (**Sanzione da Euro 25,00 a Euro 150,00, pagamento in misura ridotta Euro 50,00**)
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta; (**Sanzione da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)
- d) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato; (**sanzione da Euro 25,00 a Euro 150,00, pagamento in misura ridotta euro 50,00**)
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, o simili prima delle ore 06.00 e dopo le ore 22,30 ed allorquando tali operazioni determinino disturbo, incomodo o insudiciamento; (**Sanzione da Euro 25,00 a Euro 150,00, pagamento in misura ridotta Euro 50,00**)
- f) emettere fumi, di qualsiasi natura e provenienza, che possano recare danno o fastidio; in considerazione della valenza agricola di parte del territorio comunale, in dette zone o a

seguito di lavori connessi all'agricoltura e/o giardinaggio, potranno essere accesi fuochi per bruciare le sterpaglie a condizione che dette operazioni siano di durata limitata e siano adottati tutti gli accorgimenti per limitare danni e disturbi, nel rispetto della normativa in materia forestale, nel centro urbano tali operazioni sono consentite solo nell'arco orario compreso fra le ore 6 e le ore 9. (**Sanzione da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)

2. I fumi, ad esclusione di quanto previsto ai punti **n) e o)** del precedente articolo 7 ed il punto **f)** del presente articolo, emessi a qualsiasi titolo debbono essere convogliati in apposite canne fumarie, conformi con la normativa urbanistica, e rispettare i limiti e le prescrizioni previste dalla specifica normativa vigente per materia. (**La mancata osservanza della prescrizione comporta una sanzione amministrativa da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)

ART. 9 - NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO.

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque d'uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi. (**Sanzione da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o d'uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri. (**Sanzione da Euro 40,00 a Euro 240,00, pagamento in misura ridotta Euro 80,00**)

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo ed è esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata capacità per il deposito dei rifiuti minuti. (**Sanzione da Euro 40,00 a Euro 240,00, pagamento in misura ridotta Euro 80,00**)

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la facoltà del Comune di intervenire per il ripristino. (**Sanzione da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili, collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiedi prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli o contenitori di capacità adeguata e travasarne il contenuto prima che i rifiuti raggiungano il colmo degli stessi. (**La mancata osservanza comporta una sanzione da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie e da esse visibili, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati. (**Sanzione da Euro 65,00 a Euro 390,00, pagamento in misura ridotta Euro 130,00**)

10. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. (**Sanzione amministrativa da Euro 40,00 a Euro 240,00, pagamento in misura ridotta Euro 80,00**)

11. Al fine di consentire l'eventuale pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti con apposite Ordinanze, di cui sarà data pubblica notizia con cartelli a norma del C.D.S. (**La violazione sarà perseguita ai sensi del Codice della Strada con sanzione amministrativa e la sanzione accessoria della rimozione del veicolo ed il conseguente pagamento delle spese di rimozione e custodia**)

ART. 10 - RIFIUTI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati, entro gli orari determinati con specifico provvedimento, all'interno dei contenitori all'uopo collocati, solo in idonei sacchi chiusi o con altri sistemi indicati nel citato provvedimento, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'amministrazione. (**Sanzione da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)

2. Non e' consentito collocare sacchi che impediscano la corretta chiusura dei contenitori, ne' depositare sacchi all'esterno, fatto salvo che gli stessi siano colmi ed a condizione che i sacchi depositati siano ben chiusi. (**Sanzione da Euro 25,00 a Euro 150,00, pagamento in misura ridotta Euro 50,00**)

3. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. Non e' consentito collocare materiali che impediscano la corretta chiusura dei contenitori o ne ingombrino l'apertura, ne' depositare materiali all'esterno, fatto salvo che gli stessi siano colmi. (**Sanzione da Euro 40,00 a Euro 240,00, pagamento in misura ridotta Euro 80,00**)

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento del servizio preposto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata, individuati nei Comuni di Campo Ligure, Masone, Rossiglione, nei giorni e negli orari indicati in apposita Ordinanza. (**Sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00, pagamento in misura ridotta Euro 100,00**)

5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. (**Sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00, pagamento in misura ridotta Euro 100,00, oltre ad eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria nel caso di rifiuti pericolosi, ed al pagamento delle spese di bonifica**)

6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani detriti provenienti da lavori edili, ramaglie provenienti da potature arboree ed altri lavori di manutenzione del verde. I detriti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate o ai centri di raccolta allo scopo destinati ed autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione. Le frazioni di verde dovranno essere conferite presso i centri di compostaggio autorizzati. Potranno essere altresì bruciati in aperta campagna, previo avviso al Corpo Forestale dello Stato, in modo da non causare pericolo. (**Sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00, pagamento in misura ridotta, Euro 100,00**).

7. Oltre al divieto di cui all'art. 9, comma 11, è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di

rifiuti solidi urbani, e/o raccolte differenziate o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti. (**Sanzione amministrativa come prevista dal Codice della Strada**)

8. E' fatto obbligo ai titolari di esercizi commerciali, di conferire i rifiuti da imballaggi in cartone ed altro materiale, nei modi che saranno individuati con apposita Ordinanza, con modalità che impediscano la dispersione sul suolo, il dilavamento ed l'occupazione di suolo pubblico. (**Sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00, pagamento in misura ridotta Euro 100,00**)

9. E' fatto assoluto divieto di bruciare o distruggere con il fuoco, materiali lignei contenenti vernici od altri additivi chimici. E' altresì vietato bruciare materiali di scarto plastici, che possano causare disturbo alle persone e all'ambiente. (**Sanzione da Euro 65,00 a Euro 390,00, pagamento in misura ridotta Euro 130,00, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora si configuri il reato di cui all'art. 674 del C.P.**)

ART. 11 - SGOMBERO NEVE

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico. (**Sanzione da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque uso destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. (**Sanzione da Euro 65,00 a Euro 390,00, pagamento in misura ridotta Euro, 130,00**)

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione alla Polizia Locale. (**Sanzione da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. (**Sanzione da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili, a qualunque uso destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti. (**Sanzione da Euro 40,00 a Euro 240,00, pagamento in misura ridotta Euro 80,00**)

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. L'obbligo stabilito all'art. 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi. (**Sanzione da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)

8. Con specifica Ordinanza potrà inoltre essere vietata la sosta, con la conseguente rimozione forzata dei veicoli, nelle strade del centro urbano, al fine di consentire gli interventi dei mezzi spazzaneve, e lo sgombero delle aree sosta. (**Sanzionata ai sensi del Codice della Strada**)

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART. 12 - MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI E CONDUZIONE LAVORI EDILIZI.

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque siano visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere, quando necessario, alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture. In subordine, qualora le facciate siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari. E' fatto obbligo ai proprietari degli edifici, l'installazione di specifici accorgimenti, per impedire la nidificazione dei colombi torraioli.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. In tutti i casi in cui siano eseguiti lavori edilizi, la ditta esecutrice degli stessi, è obbligata, solidalmente con il proprietario dell'immobile o il committente, a adottare opportune cautele al fine di non depositare direttamente sul suolo pubblico calce, cemento, sabbia o quant'altro necessari per l'esecuzione dei lavori. Sono altresì obbligati all'esposizione in luogo ben visibile del cartello di cui all'art. 4 della legge 28/02/1985 n. 47 debitamente compilato con i dati richiesti. E' vietata ai medesimi, la ripulitura degli attrezzi ed utensili di cantiere direttamente sul suolo e nelle fogne pubbliche. Sul suolo pubblico non possono essere effettuate operazioni di impasto di materiali inerti (cemento, sabbia, ecc.) o altri tipi di lavorazioni tipo tagli di mattonelle, ecc.. Salvo diversa determinazione, i lavori edili all'interno dei centri abitati dovranno rispettare il seguente orario feriale: non iniziare prima delle ore 08.00 e non protrarsi oltre le ore 19. Potranno essere concesse deroghe alle sopraccitate disposizioni per casi particolari a condizione che i lavori siano eseguiti, tra l'altro, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico (L.447/95 e successive modifiche e integrazioni) e/o alle disposizioni regolamentari comunali. **(Per il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente comma si applica una sanzione da Euro 80,00 a Euro 480,00, pagamento in misura ridotta Euro 160,00)**

ART. 13 - TENDE SU FACCIATE DI EDIFICI

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio e' fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende.
3. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali e' vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa e' subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
4. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.
(Per la violazioni a quanto disposto dal presente art. è prevista la sanzione amministrativa da Euro 65,00 a Euro 390,00, pagamento in misura ridotta Euro 130,00)

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 14 - DIVIETI

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati e' vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione; **(Sanzione da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00)**

- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante; (**Sanzione amministrativa da Euro 40,00 a Euro 240,00, pagamento in misura ridotta Euro 80,00, oltre ad eventuali illeciti perseguiti penalmente**)
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione; (**Sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00, pagamento in misura ridotta Euro 30,00 per veicoli non a motore, sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00 per i veicoli a motore a due ruote, sanzione amministrativa da Euro 60,00 a Euro 360,00, pagamento in misura ridotta Euro 120,00 per i veicoli a quattro ruote**)
- d) calpestare le aiuole; (**Sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00, pagamento in misura ridotta Euro 50,00**)
- e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con specifica ordinanza; (**Sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00, pagamento in misura ridotta Euro 50,00**)
- f) dedicarsi a giuochi che possano recare molestie o pericolo o danno alle persone e alle cose, o che siano espressamente vietati dalle Autorità; fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada, è consentito, ai bambini, l'uso di tricicli, piccole biciclette o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni. (**Sanzione amministrativa da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)

ART. 15 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO.

1. Quando nei fondi o nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi e siepi, i cui rami si protendono sulla sede stradale, compromettendo anche la visibilità, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. (**Sanzione da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)
2. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale. (**Sanzione amministrativa da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)
3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, commi 9 e 10, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose, evitando anche eventuali ristagni di acqua. La disposizione vale anche per il verde condominiale. (**Sanzione amministrativa da Euro 65,00 a Euro 390,00, pagamento in misura ridotta Euro 130,00**)

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI.

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI.

ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI.

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale. (**Sanzione da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00 per occupazione di area non superiore ai 2 mq, aumentata proporzionalmente per occupazioni superiori**)
2. Per quanto attiene la disciplina dell'occupazione suolo pubblico, si rimanda ai Regolamenti Comunali vigenti.

TITOLO IV - COMMERCIO - ESERCIZI PUBBLICI - MESTIERI GIROVAGHI.

SEZIONE I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO.

ART. 17 - DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA.

1. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è costituita dall'area destinata alla rivendita compresa quell'occupata da banchi, scaffali, vetrine, pre-ingressi e compreso ogni

altro vano adibito alla frequenza del pubblico, purché risulti collegato direttamente all'unità immobiliare principale in collegamento funzionale con quest'ultima. Non può essere computata nella superficie di vendita quella destinata a lavorazione, magazzino e deposito merci, quella destinata ad uffici e servizi, nonché quella comunque chiusa al pubblico e l'eventuale zona carrelli antistante la barriera casse, se in questa zona non vi siano merci in esposizione e in vendita.

2. La superficie d'aree a mostra in cui il pubblico può accedere, in cui si pratici la vendita o l'esposizione a fine di vendita, è interamente computata ai fini della definizione della superficie di vendita complessiva della struttura commerciale.

ART. 18 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 22 del D.Lgs. 114/98, la sospensione dell'attività per un periodo continuativo superiore a gg. 30 deve essere comunicata all'amministrazione comunale.

ART. 19 - ATTIVITÀ MISTE

1. Fermo restando il rispetto della norma in materia urbanistica e igienico- sanitaria è consentita nello stesso locale l'attività promiscua di attività commerciale unita ad altre compatibili nel rispetto delle leggi che le regolano e della funzionalità del servizio da rendere al consumatore.

ART. 20 - PREPOSTO ALLA VENDITA SETTORE ALIMENTARE

1. Il preposto alla vendita di società o altri enti collettivi che gestiscono strutture operanti nel settore alimentare deve essere designato con specifico atto di nomina.

2. Uno stesso soggetto non può essere nominato preposto per più società

ART. 21 - ESERCIZI DI VICINATO

1. Salva diversa regolamentazione, sono esercizi di vicinato quelli aventi una superficie di vendita non superiore a mq. 150 destinati al commercio al dettaglio di merci su aree private in sede fissa. L'apertura per subingresso, per atto tra vivi o mortis causa, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superficie di vendita, la variazione del settore merceologico, l'indicazione del settore prevalente, l'affidamento in gestione di reparto, la cessazione dell'attività sono soggette alla comunicazione al comune prevista dal primo e dal secondo comma dell'art. 7 e dall'art.26 - comma 5 - del D. Leg.vo 114/98, relativi agli esercizi di vicinato.

ART. 22 - AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE

1. Fatto salvo il rispetto della normativa edilizio-urbanistica ed igienico-sanitaria, e quanto disciplinato da appositi regolamenti, l'ampliamento di superficie sino a mq. 150, è sempre ammesso; in caso di superamento di tale limite occorre presentare domanda di autorizzazione per media o grande struttura.

ART. 23 - VENDITA STAGIONALE - TEMPORANEA - OCCASIONALE

1. Le vendite stagionali e quelle temporanee sono soggette alle stesse disposizioni prescritte per gli esercizi ad apertura indeterminata.

2. Per le sole comunicazioni di vendite occasionali-marginali effettuate dalle organizzazioni di volontariato non è richiesto il rispetto del decorso di almeno giorni 30 dalla data di ricezione della stessa. Le vendite occasionali e marginali sono così intese:

a) attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza di campagne di sensibilizzazione nei confronti dei fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

- b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione d'organizzazioni di volontariato, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
3. Le attività devono essere svolte:
- a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato;
 - b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini concorrenziali sul mercato, quali l'uso di pubblicità di prodotti, d'insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

ART. 24 - ESERCIZI IN ZONE FRAZIONALI

1. Nelle frazioni gli esercizi di vicinato possono svolgere congiuntamente, oltre alle attività commerciali anche servizi d'interesse pubblico. L'esercizio di tali servizi sarà regolato da specifiche convenzioni tra il comune o il gestore del servizio d'interesse pubblico e il titolare dell'attività.

ART. 25 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Salvo diversa specifica regolamentazione, sono medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore a 150 mq e inferiore a 1500 mq.
2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, anche per accorpamento fino al limite consentito della superficie di vendita, l'estensione del settore merceologico sono soggette all'autorizzazione del comune prevista dall'art. 8 comma 1 del D. Leg.vo 114/98.
3. L'apertura per subingresso, per atto tra vivi o mortis causa, la riduzione della superficie di vendita, la riduzione del settore merceologico, l'indicazione dell'attività prevalente, l'affidamento in gestione di reparto, la cessazione dell'attività sono soggetti alla sola comunicazione al comune.

ART. 26 - CENTRO COMMERCIALE

1. E' Centro Commerciale, una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

ART.27 - FORME SPECIALI DI VENDITA

1. Le forme speciali di vendita al dettaglio elencate agli artt. 16,17,18,19 del titolo VI del D.Lgs. 114/98 (Spacci interni, Apparecchi Automatici - Vendita per corrispondenza televisione o altri sistemi di comunicazione - Vendita presso il domicilio del consumatore) sono soggette a comunicazione al Comune.

ART.28 - VENDITE STRAORDINARIE

1. Ad integrazione di quanto previsto dagli art. 14, 15, 16 de D.Lgs. 114/98, e dalla specifica regolamentazione regionale, le vendite promozionali non potranno essere effettuate per un periodo, anche frazionato, superiore a 60 giorni per ogni anno solare.
2. L'operatore commerciale deve comunicare al Comune almeno 10 giorni prima, l'inizio della vendita promozionale.

ART. 29 - VENDITA DI DIVERSI PRODOTTI IN UNICA CONFEZIONE

1. Un esercizio può porre in vendita solo le merci comprese nel settore per il quale è abilitato.

2. La vendita al pubblico, in un'unica confezione o in un unico pezzo di prodotti promiscui appartenenti a due settori, in esercizio abilitato ad uno solo di essi, è consentita nell'esercizio che abbia nel proprio settore i prodotti che rispetto agli altri contenuti nella confezione risultino di valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa.

3. In ogni caso, tale commercio s'intende subordinato all'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitarie relative ai prodotti posti in vendita.

ART. 30 - COMMERCIO ALL'INGROSSO

1. È commercio all'ingrosso l'attività così come definita all'art. 4 - comma 1 - lett. a) del D.Lgs 114/98.

ART. 31 - PRODUTTORI AGRICOLI SINGOLI OD ASSOCIATI

1. Ai produttori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, che esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti posti dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, non si applica il D.Lgs. 114/98.

2. Per la vendita dei propri prodotti al consumatore, il soggetto interessato presenta denuncia d'inizio d'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, così come modificato dall'art. 2 comma 10 della L. 24.12.1993 n° 537.

ART. 32 - VERIFICA PERIODICA STANDARD DI SERVIZIO

1. Ai fini di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva, nonché al fine di elaborare ed aggiornare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per media distribuzione, il Comune aggiorna i dati della rete informativa del sistema distributivo commerciale presente sul territorio registrando tutte le attività commerciali suddivise per esercizi di vicinato, medio-piccole e medio-grandi strutture di vendita, grandi strutture di vendita, Centri Commerciali e distinte per settore alimentare e settore non alimentare.

2. L'aggiornamento dei dati della rete distributiva deve trovare applicazione a cicli temporali non superiori al biennio.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI ED ESERCIZI PUBBLICI

ART. 33 - ESPOSIZIONE DEI PREZZI

1. I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, devono ottemperare agli obblighi derivanti dalle specifiche normative sulla pubblicità dei prezzi; in particolare gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi. (**Sanzione amministrativa da Euro 65,00 a Euro 390,00, pagamento in misura ridotta Euro 130,00**)

ART. 34 - SERVIZI IGIENICI

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici conformi alle normative vigenti. I titolari di esercizi pubblici, sono tenuti a consentirne l'uso gratuito a chiunque ne faccia richiesta, sebbene non faccia parte dell'abituale clientela. (**Sanzione da Euro 80,00 a Euro 480,00, pagamento in misura ridotta Euro 160,00**)

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

ART. 35 - MESTIERI GIROVAGHI

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'esercizio dei mestieri girovagi, quando non comporta l'utilizzazione d'attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, e per la vendita diretta da parte di imprenditori agricoli, così come previsto dal D.L.gs 227 / 2002.
3. L'esercizio dei mestieri girovagi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.
(**Violazioni sanzionate ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza**)

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 36 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali e l'Azienda Sanitaria Locale, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda all'eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità, dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, da accertarsi con le modalità di cui alla Legge n° 447 / 95, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o della Azienda Sanitaria Locale, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E' vietato impiantare in locali destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine che producono vibrazioni e/o rumore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'uso di normali macchine per ufficio ed attrezzature medico-sanitarie, nonché per i lavori a domicilio purché nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico. (L.447/95 e successive modifiche e integrazioni) nonché previste da specifica normativa comunale.

ART. 37 - LAVORO NOTTURNO

1. Fermo restando l'applicazione del Piano di Zonizzazione Acustica e quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, d'inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 06. (**Sanzione amministrativa da Euro 80,00 a Euro 480,00, pagamento in misura ridotta Euro 160,00**)
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 06 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e dalla Azienda Sanitaria Locale ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui sono esercitate, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici Comunali o dalla Azienda Sanitaria Locale, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

ART 38. - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da rispettare le disposizioni in materia di inquinamento acustico. (L.447/95 e successive e dei regolamenti

comunali) (**Sanzione amministrativa da Euro 65,00 a Euro 390,00, pagamento in misura ridotta Euro 130,00**)

2. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata e comunque nel rispetto delle disposizioni in materia d'inquinamento acustico L.447/95 e successive. (**La violazione ai limiti imposti comporta una sanzione amministrativa da Euro 80,00 a Euro 480,00, pagamento in misura ridotta Euro 160,00**)

ART. 39 - CIRCOLI PRIVATI

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo seguente art. 40, commi 1, 2 e 3. (**Sanzione amministrativa da Euro 65,00 a Euro 390,00, pagamento in misura ridotta Euro 130,00**)

ART. 40 - ABITAZIONI PRIVATE

1. Nelle abitazioni private e relative pertinenze, non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature d'esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparati di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque uso destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni di sabato e festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti d'orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

(**La violazione alle norme del presente art. comportano la sanzione amministrativa da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)

ART. 41 - STRUMENTI MUSICALI

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini e comunque nel rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico (L.447/95 e successive modificazioni ed integrazioni)

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle 13 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 8, salvo il rispetto dei limiti prescritti in materia d'inquinamento acustico.

(**La violazione alle norme del presente art. comportano una sanzione amministrativa da Euro 30,00 a Euro 180,00, pagamento in misura ridotta Euro 60,00**)

ART. 42 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i dispositivi acustici antifurto installati sui veicoli debbono rispettare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, in ogni caso, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, ecc.

(**Sanzionati ai sensi del Codice della Strada**)

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

(norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina)

ART. 43 -PRINCIPI GENERALI

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia sotto la sua custodia, sia smarrito o fuggito.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

ART. 44 - AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Le presenti norme si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.
2. A titolo meramente esplicativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree verdi destinate a giardino e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.
3. Si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanee, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.
- 4.

ART. 45 - RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE IN AREE PUBBLICHE

1. Sulle aree identificate al comma 2 dall'art. 44, gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani (**Sanzione da Euro 50,00 ad Euro 300,00, pagamento in misura ridotta Euro 100,00**)
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito), possibilmente di materiale plastico impermeabile (**sanzione da Euro 25,00 ad Euro 150,00, pagamento in misura ridotta Euro 50,00**)
 - c) nel caso di cui al punto A) se il trasgressore non ottempera all'ordine di rimozione delle deiezioni solide, lo stesso sarà soggetto ad una **sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 ad Euro 450,00, pagamento in misura ridotta Euro 150,00.**
2. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

ART. 46 - MUSERUOLE E GUINZAGLI

1. Sulle aree identificate al comma 2 dell'art. 44 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) ad avere i cani, anche se di piccolo taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola (**Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00, pagamento in misura ridotta Euro 50,00**)
 - b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici o nei pubblici mezzi di trasporto. (**Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00, pagamento in misura ridotta Euro 50,00**)
2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali. (**Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00, pagamento in misura ridotta Euro 50,00**)

3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi o altri animali.
4. Sulle area pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, i cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati da una persona dotata di corporatura commisurata alla mole dell'animale. (**Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00, pagamento in misura ridotta Euro 50,00**)
5. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

ART. 47 - TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica. (**Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00, pagamento in misura ridotta Euro 100,00, fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato**)

ART. 48 - DETENZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua o del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia degli escrementi o dell'urina. (**Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00, pagamento in misura ridotta Euro 100,00**)
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto. (**Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00, pagamento in misura ridotta Euro 100,00**)
3. I cani se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda. (**Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00, pagamento in misura ridotta Euro 100,00**)
4. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale. (**Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00, pagamento in misura ridotta Euro 100,00**)
5. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua o del cibo. (**Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00, pagamento in misura ridotta Euro 100,00**)
6. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo. (**Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00, pagamento in misura ridotta Euro 100,00**)
7. Nelle case sparse di campagna, all'interno della proprietà privata, se i cani, in numero ridotto, sono sempre nelle immediate vicinanze della casa e se sono sempre controllabili da parte del proprietario, non è obbligatorio l'uso di serragli o contenzioni con la catena.
8. E' fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica Ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

ART. 49 - PARTICOLARI SITUAZIONI

1. L'introduzione di cani in bar, ristoranti, negozi di generi alimentari e simili pubblici esercizi è a discrezione del gestore del locale; in ogni caso devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola, il gestore del locale ha comunque la facoltà di chiedere l'allontanamento dei soggetti che arrecano disturbo. (**Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00, pagamento in misura ridotta Euro 50,00**)
2. E' fatto obbligo al gestore o proprietario di negozio e di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, di segnalare all'ingresso dei locali l'eventuale divieto. (**Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00, pagamento in misura ridotta Euro 50,00**)
3. Il sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di

- pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo. (**Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00, pagamento in misura ridotta Euro 100,00**)
4. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole. (**Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00, pagamento in misura ridotta Euro 100,00**)
 5. E' fatto divieto al guidatore di un veicolo a motore, condurre animali al guinzaglio. (**Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00, pagamento in misura ridotta Euro 100,00, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal Codice della Strada, nel caso si ravvisi situazione di pericolo per la guida**)

ART. 50-TUTELA DALL'AGGRESSIVITÀ ESALTATA DEI CANI

1. Per predeterminate razze canine, o incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica, per la durata della sua validità, l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27/8/2004, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 10/9/2004, in particolare:
 - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono **alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00, pagamento in misura ridotta Euro 150,00.**
 - b) Coloro che, nonostante il divieto, previsto dall'art. 2 comma 2 dell'Ordinanza ministeriale, acquistano o possiedono, detengono o a qualunque titolo accompagnano anche uno solo dei cani individuati nella citata Ordinanza, soggiacciono **alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 450,00, pagamento in misura ridotta Euro 150,00.**

Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata di sei mesi.

ART. 51 - NORME DI CHIUSURA

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'ufficio di Polizia Locale, anagrafe canina.
2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale in violazione del presente regolamento, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte per il medesimo anno, si applica anche il malgoverno di animali (art. 872 del c.p. attualmente sanzionato in via amministrativa) Rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al Servizio di Polizia Locale.
4. Le spese di cattura o custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso prestate, sono a carico del proprietario.

ART. 52 - NORME TRANSITORIE

1. Coloro che risultano alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quota prescritta al comma 3 dell'art. 48 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per singoli casi.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto al comma 3 dell'articolo 48 assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato

tutta la cautela del caso, fatta salva la possibilità, per il sindaco di emettere specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

3. In ogni caso coloro che risultano, alla data dell'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell'Ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 7-BIS devono adeguare le reti di recinzione ovvero le cancellate dei giardini o dei cortili o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto al comma 3 dell'art. 48 entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per singoli casi.
4. Coloro che dopo che è entrato in vigore il presente regolamento acquistano o detengono un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto al comma 3 dell'art. 48 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

ART. 53 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo dello statuto comunale

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE

SANZIONI AMMINISTRATIVE

	Sanzione Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg. euro
Art. 7 Comportamenti vietati		
Comma 1. Lett. A) - B) - C) - O)	Da 65,00 a 390,00	130,00
Lett. F) - G) J) - K)	Da 25,00 a 150,00	50,00
Lett. D) - E) - H) - I) - L) - M) - N)	Da 30,00 a 180,00	60,00
Art. 8 Altre Attivita' vietate		
Comma 1. Lett. A) - C) - F)	Da 30,00 a 180,00	60,00
Lett. B) - D) - E)	Da 25,00 a 150,00	50,00
Comma 2.	Da 30,00 a 180,00	60,00
Art. 9 Nettezza del suolo e dell'abitato	Da 30,00 a 180,00	60,00
Commi 1 - 5. - 7.		
Commi 2. - 3 - 10.	Da 40,00 a 240,00	80,00
Comma 9.	Da 65,00 a 390,00	130,00
Comma 11.	(Codice della Strada)	
Art. 10 Rifiuti		
Comma 1.	Da 30,00 a 180,00	60,00
Comma 2	Da 25,00 a 150,00	30,00
Comma 3.	Da 40,00 a 240,00	80,00
Commi 4 - 5 - 6 - 8	Da 50,00 a 300,00	100,00
Comma 7	Codice della Strada	
Comma 9	Da 65,00 a 390	130,00
Art. 11 Sgombero neve		
Commi 1. - 3. - 4. - 7.	Da 30,00 a 180,00	60,00

Comma 5.	Da 40,00 a 240,00	80,00
Comma 2.	Da 65,00 a 390,00	130,00
Art. 12, comma 3. Manutenzione delle facciate di edifici	Da 80,00 a 480,00	160,00
Art. 13, comma 4° Tende su facciate di edifici	Da 65,00 a 390,00	130,00

Salvaguardia del verde		
Art. 14 Divieti		
Comma 1.	Da 25,00 a 150,00	50,00
Lett. D) - E)		
Lett. A) - F)	Da 30,00 a 180,00	60,00
Lett. B)	Da 40,00 a 240,00	80,00
Lett. C) con veicoli non a motore con veicoli a motore a due ruote con veicoli a motore a quattro ruote o rimorchio	Da 25,00 a 150,00 da 30,00 a 180,00 da 60,00 a 360,00 oltre alla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore, ove questo non provveda personalmente ed immediatamente.	50,00 60,00 120,00
Art. 15 Disposizioni sul verde privato		
Commi 1 - 2.	Da 30,00 a 180,00	60,00
Comma 3.	Da 65,00 a 390,00	130,00
Art. 16 Disposizioni generali		
Comma 1.	Da 30,00 a 180,00	60,00

Art. 33 Esposizione dei prezzi		
Comma 1.	Da 65,00 a 390,00	130,00
Art. 34 Servizi igienici		
Comma 1.	Da 80,00 a 480,00	160,00
Art. 35 Mestieri girovaghi		
Comma 3	(T.U.L.P.S.)	
Art. 37 Lavoro notturno.		
Comma 1	Da 80,00 a 480,00	160,00
Art. 38 Spettacoli e trattenimenti		
Comma 1.	Da 65,00 a 390,00	130,00
Comma 2.	Da 80,00 a 480,00	160,00
Art. 39 Circoli privati	Da 65,00 a 390,00	130,00
Art. 40 Abitazioni private	Da 30,00 a 180,00	60,00
Art. 41 Strumenti musicali	Da 30,00 a 180,00	60,00
Art. 42 Dispositivi acustici antifurto		
Comma 2.	(Codice della Strada)	

Art. 45 Raccolta deiezioni canine		
Comma 1, lettera A).	Da 50,00 a 300,00	100,00
Comma 1, lettera B)	Da 25,00 a 150,00	50,00
Comma 1, lettera C)	Da 75,00 a 450,00	150,00
Art. 46 Guinzagli e museruole		
Comma 1, lettere A) B)	Da 25,00 a 150,00	50,00
Commi 2 - 4.		
Art. 47 - Tutela del patrimonio pubblico		
	Da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 48 - Detenzione in aree private		
Commi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	Da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 49 Particolari situazioni		
Commi 1 - 2 -	Da 25,00 a 150,00	50,00
Commi 3 - 4 - 5 -	Da 50,00 a 300,00	100,00
Art. 50 Tutela dall'aggressività esaltata		
Commi 1) lettere A) - B)	Da 75,00 a 450,00	150,00